REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di EMPOLI, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di EMPOLI alla data stabilita dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 Determinazione dell'aliquota

- 1. A decorrere dall'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue:
- 0,39% fino a 15.000 euro;
- 0,52% oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 0,78% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 0,80% oltre 50.000 euro;
- 2. Annualmente l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale. In mancanza di un apposito provvedimento l'aliquota si intende confermata.

ARTICOLO 5

Soglia di esenzione e requisiti reddituali

1. A decorrere dal 1.1.2012, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 c. 3 bis, è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef per i contribuenti in possesso di redditi Irpef annui inferiori ad euro 9.000,00 (novemila).

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all'articolo 4 al reddito imponibile complessivo

ARTICOLO 6 Determinazione dell'addizionale

- 1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote stabilite all'art. 4.
- 2. L'addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360.

ARTICOLO 7 Modalità di versamento

- 1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1 comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360.

ARTICOLO 8 Efficacia

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.